



Sent. 14210/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Prima Sezione

nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale de Lise

Presidente

Dott. Silvia Martino

Componente

Dott. Roberto Caponigro

Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5443 del 2006, proposto da

I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*,

Avv. Massimo Silvestri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Furlan

e Lucia Bitto ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cardelli n. 4 (c/o

studio Avv. Vincenzo La Russa)

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente

pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

presso cui *ope legis* domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

European School of Economics Ltd, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, non costituita

per l'annullamento



T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

[Signature]

[Handwritten mark]

della delibera n. 15256 dell'8.3.2006 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione provvisoria di messaggio pubblicitario, nella parte in cui non accoglie le istanze del ricorrente dirette ad ottenere l'archiviazione immediata del procedimento ed implicitamente provvede per il proseguimento dell'istruttoria;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e sul ricorso n. 2931 del 2007, proposto da

I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Massimo Silvestri rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Furlan e Lucia Bitto ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cardelli n. 4 (c/o studio Avv. Vincenzo La Russa)

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui *ope legis* domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

European School of Economics Ltd, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita

per l'annullamento

del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 lett. a) e c) del D.Lgs. 206/2005 e ne vieta l'ulteriore diffusione e che alla società Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento);

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Uditi alla udienza pubblica del 7 novembre 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;

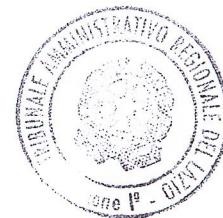
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con provvedimento n. 15256, adottato nell'adunanza dell'8 marzo 2006, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di rigettare l'istanza di sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006, da UNIPSA – ISSEA s.a. consistente nel sito *internet* www.unipsa.ch che presenta UNIPSA – Politecnico di Studi Aziendali con sede ad Agno in Svizzera.

La ricorrente, con un primo ricorso (n. 5443/2006), ha impugnato l'atto nella parte in cui non ha disposto l'immediata archiviazione del procedimento implicitamente provvedendo per il prosieguo dell'istruttoria, articolando i seguenti motivi:

- Sul difetto assoluto della giurisdizione dell'AGCM.



Le autorità amministrative italiane non avrebbero competenza nei confronti di un soggetto che esercita la propria attività economica in uno Stato estero, la Confederazione elvetica, conformandosi alle leggi ed alle autorità amministrative di quello Stato e non ha nessun tipo di legame con l'Italia, per cui non sussisterebbe un collegamento territoriale tra un operatore commerciale ed uno spazio di sovranità italiana.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

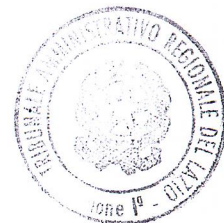
Le pagine internet del sito sarebbero unicamente volte ad illustrare l'offerta formativa complessiva del Politecnico Studi Aziendali ed a spiegare in modo chiaro quale sia il ruolo del medesimo all'interno del sistema universitario svizzero.

Con provvedimento n. 16494, adottato nell'adunanza del 15 febbraio

2007, l'AGCM ha poi deliberato che:

- il messaggio pubblicitario, costituito dalle pagine del sito *internet* www.unipsa.ch, volte a promuovere il Politecnico Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera, diffuso dalla Società ISSEA sa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lett. a) e c) del D.Lgs. 206/2005 e ne vieta l'ulteriore diffusione;
- alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento/00).

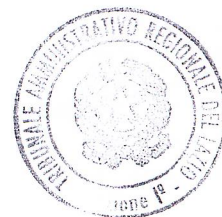
La ricorrente ha impugnato tale atto con un altro ricorso (n. 2931/2007), articolato nei seguenti motivi:



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell'autorità amministrativa italiana nei confronti della ricorrente.

Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo amministrativo e sanzionatorio quale quella dell'AGCM in materia di pubblicità ingannevole sembrerebbe necessariamente quello, di derivazione penalistica, del necessario collegamento tra un operatore commerciale e lo spazio di sovranità italiana.



- Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il sito perseguirebbe una finalità eminentemente informativa ed espositiva e non di messaggio pubblicitario, essendo privo di toni elogiativi ed enfatici. Sussisterebbe peraltro una disparità di trattamento rispetto alla decisione presa nei confronti dell'Università per stranieri di Perugia.

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.

La natura ingannevole del messaggio pubblicitario non sussisterebbe.

L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte nei ricorsi concludendo per il rigetto degli stessi.

~~All'udienza pubblica del 7 novembre 2007, la causa è stata trattenuta~~
per la decisione.

2. Il Collegio, considerata la connessione tra i ricorsi, dispone in via preliminare la riunione dei relativi giudizi.

3. Il ricorso n. 5443/2006 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il procedimento PI5224, nell'ambito del quale è stato adottato l'atto dell'8 marzo 2006 impugnato con il ricorso n. 5443/2006, si è concluso con il provvedimento del 15 febbraio 2007 impugnato con il successivo ricorso n. 2931/2007.

La delibera adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2007, che ha accertato l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, ha fatto venir meno l'efficacia dell'atto precedente, inerente ad una fase endoprocedimentale ed impugnato nella parte in cui non ha disposto l'immediata archiviazione del procedimento, e costituisce l'unica fonte di disciplina del rapporto, avverso la quale la società interessata può far valere le proprie ragioni.

Di qui, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso n. 5443/2006.

4. Il ricorso n. 2931/2007 è fondato e va di conseguenza accolto.

Con il terzo motivo d'impugnativa, la ricorrente ha contestato la natura ingannevole del messaggio pubblicitario.

La doglianza può essere condivisa.

Il messaggio, infatti, non appare idoneo ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori atteso che, come anche rilevato nel parere reso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le caratteristiche dell'informazione pubblicitaria non sono tali da lasciar intendere che l'università sia riconosciuta in Italia o che i corsi siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia.

Nella *home page* del sito rilevata il 7 febbraio 2006, infatti, l'Autorità procedente dà conto dell'indicazione dell'università a distanza come "legalmente autorizzata all'uso della denominazione università con delibera n. 3347/02 del Governo del Canton Ticino", mentre, cliccando sul *link* si



apre una pagina nella quale è riportata, tra le altre, la specifica "Il Politecnico di Studi Aziendali I.S.S.E.A. sa è una Università libera e privata, apolitica ed aconfessionale con personalità giuridica riconosciuta ai sensi dell'articolo 52 del Codice Civile Svizzero, fondata nell'aprile del 1987. Svolge attività di insegnamento universitario e attribuisce titoli accademici in virtù del diritto di libertà della scienza e libertà economica sancito dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e dell'articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino. E' autorizzata con delibera n. 3347 del 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (il Governo cantonale), all'uso della denominazione "Università privata a distanza" ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 e 3 della legge sull'Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995. (...) L'(...) università non ha sedi, filiali, succursali al di fuori della Svizzera e la sua attività è regolata esclusivamente dalla legislazione Svizzera, tuttavia gode del diritto di fornire servizi didattici sul territorio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità Europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1 giugno 2002".

Di talché, il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta normativa la sua attività è regolata, per cui non è possibile dedurre né che la stessa sia riconosciuta in Italia né che i titoli rilasciati possano avere valore legale in Italia.

La fondatezza di tale censura determina, assorbite le ulteriori doglianze, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento n. 16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15 febbraio 2007.

5. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, previa riunione dei relativi giudizi, così provvede sui ricorsi in epigrafe:

- dichiara improcedibile il ricorso n. 5443 del 2006;
- accoglie il ricorso n. 2931 del 2007 e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2007.

Dott. Pasquale de Lise

Presidente

Dott. Roberto Caponigro

Estensore

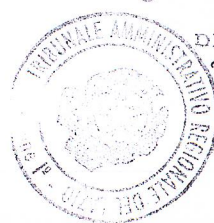
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
31 DIC. 2007



IL SEGRETARIO DI SEZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

Adel. 3.1 DIC. 2007
alla presente è stata trasmessa
Autorità Garante Concorrenza e Mercato - Ave. Stato
a norma dell'art. 37 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 442.



IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA